

TRIBUNALE CIVILE DI SPOLETO

Sezione lavoro

Il Giudice del lavoro,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 3 dicembre 2020;

letti tutti gli atti ed i documenti di causa;

richiamato il verbale dell'udienza del 3.12.2020;

lette e valutate le preliminari eccezioni sollevate da parte resistente,

1)

Sull'eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice ordinario:

Parte resistente ha eccepito il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario.

Una precisazione reputa il Tribunale di dovere, per completezza, fare: nel costituirsi nella fase di merito, parte resistente ha eccepito il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, evidenziando di ribadire, anche nella presente fase di merito, tale eccezione quale già sollevata nella fase cautelare (*"In via preliminare, si ribadisce, anche in questa sede di merito, l'eccezione di difetto di giurisdizione, con conseguente infondatezza del ricorso."*, così nella memoria difensiva, pag. 2, par. 1).

Nel procedimento cautelare RG 186-1/2020, parte resistente, nel costituirsi (in data 4.6.2020), ha eccepito il difetto di legittimazione passiva dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria, ma non anche il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario.

Meramente precisato ciò, nel rilevare come il Tribunale si fosse già ritenuto munito di giurisdizione avendo deciso la fase cautelare, reputa il Tribunale di dover ribadire quanto più volte affermato, con riferimento al riparto di giurisdizione, dalla Suprema Corte. La consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione individua nel c.d. *petitum* sostanziale il criterio di riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudici speciali. Ai sensi dell'art. 63, d.lgs. n. 165/2001 (*"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*), sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro contrattualizzato alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, mentre restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro non contrattualizzato. La Suprema Corte, lo si ricorda, in fattispecie in parte diversa ma coinvolgente alcuni simili profili - tenuto, appunto, riguardo alla necessità di individuare il *petitum*



sostanziale -, ha statuito quanto segue: “Al fine di individuare il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all’inserimento in una graduatoria ad esaurimento nell’ambito del comparto scolastico, occorre avere riguardo al “petitum” sostanziale dedotto in giudizio. Ne consegue che se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell’atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all’inserimento in una determinata graduatoria - l’accertamento del diritto del ricorrente all’inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta la domanda di annullamento di un atto amministrativo; viceversa, ove l’istanza rivolta al giudice sia specificamente diretta all’accertamento del diritto del singolo docente all’inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell’atto amministrativo che potrebbe precluderlo, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario” (Cass., S.U. 26.6.2019, n. 17123); “Ai fini della individuazione di quale sia il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all’inserimento in una graduatoria ad esaurimento (già permanente), occorre dunque avere riguardo al petitum sostanziale dedotto in giudizio. Se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell’atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all’inserimento in una determinata graduatoria - l’accertamento del diritto del ricorrente all’inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo. Se, viceversa, la domanda rivolta al giudice è specificatamente volta all’accertamento del diritto del singolo docente all’inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell’atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario.” (Cass., S.U., ord. n. 25840/2016); “In tema di graduatorie permanenti del personale della scuola, con riferimento alle controversie promosse per l’accertamento del diritto al collocamento in graduatoria ai sensi del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in questione determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (art. 5 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165), di fronte alle quali sono configurabili diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l’eventuale assunzione, e non potendo configurarsi l’inerenza a procedure concorsuali - per le quali l’art. 63 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, mantiene la giurisdizione del giudice amministrativo - in quanto



trattasi, piuttosto, dell'inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili" (Cass., S.U. 23.7.2014, n. 16756).

Inoltre.

Oggetto del contendere è l'asserita illegittima rideterminazione del punteggio quale operata dall'Istituto e la domanda spiegata, *in parte qua*, dal ricorrente riguarda un atto di gestione delle graduatorie, a fronte del quale sussiste una posizione di diritto soggettivo e non ha, invece, ad oggetto una selezione competitiva tra una pluralità di aspiranti da risolversi in base a valutazioni espressione di una discrezionalità tecnica e/o amministrativa.

Va, pertanto, confermata la giurisdizione del Giudice ordinario nella presente controversia.

2)

Sull'eccezione di difetto di integrità del contraddittorio:

Parte resistente ha eccepito il difetto di integrità del contraddittorio (cfr. memoria difensiva, par. 2), evidenziando *"l'esistenza di soggetti in posizione di conflitto con la pretesa fatta valere dal ricorrente"*, in particolare la sig.ra Mari Marzena Anna.

In sede cautelare, il Giudice, vista la richiesta di autorizzazione alla notifica del ricorso ai sensi dell'art. 151 c.p.c., nei confronti dei *"soggetti inseriti nelle graduatorie di Istituto III Fascia ATA della Provincia di Perugia, in cui il ricorrente è inserito, valide per gli anni 2017/20"*, potenzialmente controinteressati, mediante pubblicazione del ricorso sul sito *internet* del M.I.U.R.; ritenuto che, in considerazione della pluralità di tali soggetti, non fosse possibile provvedere alla notifica personale dell'atto introduttivo a ciascuno di essi; ritenuto che la celerità propria del rito cautelare introdotto giustificasse il ricorso a formalità diverse da quelle per pubblici proclami e che, pertanto, ricorresse l'ipotesi di cui all'art. 151 c.p.c.; considerato che dovesse ritenersi utile a consentire una conoscenza generalizzata della domanda la pubblicazione del ricorso sul sito *internet* del M.I.U.R., nell'area tematica a ciò demandata, autorizzava, con riferimento alla domanda cautelare, la notifica del ricorso e del pedissequo decreto a mezzo pubblicazione sul sito *internet* del M.I.U.R. nell'area tematica a ciò demandata, riservando, all'esito della discussione sull'istanza cautelare, la valutazione sull'efficacia di tale forma di notifica ai contro interessati anche in relazione alla discussione del merito.

Parte ricorrente vi provvedeva e giova altresì evidenziare come abbia provveduto a depositare (oltre al ricorso regolarmente notificato) anche i decreti del 30.4.2020, Cron. 827/2020 e 828/2020.

Tuttavia, reputa il Tribunale, anche tenuto conto del deposito effettuato in data 1° 12.2020 (su cui in particolare v. *infra*) da parte ricorrente, di dover disporre, per la presente fase di merito,



l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti potenzialmente controinteressati, ritenendo a ciò sufficiente, anche in tale fase, in considerazione della pluralità di tali soggetti, la pubblicazione del ricorso e del presente provvedimento, sul sito *internet* del M.I.U.R., nell'area tematica a ciò demandata;

3)

Visto il documento del 20.11.2020 telematicamente depositato da parte ricorrente in data 1°.12.2020;

4)

Rilevato che parte ricorrente ha chiesto (cfr. verbale dell'udienza del 3.12.2020) di poter modificare parte della domanda alla luce di quanto emerso dal sopravvenuto documento del 20.11.2020 depositato il 1°.12.2020;

Visto l'art. 420, comma 1, 3° periodo, c.p.c.,

P.Q.M.

1a)

RIGETTA l'eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice ordinario;

2a)

DISPONE, con riferimento anche alla presente fase del merito, la notifica del ricorso a mezzo pubblicazione sul sito *internet* del M.I.U.R. nell'area tematica a ciò demandata;

ONERA parte ricorrente di provvedervi entro il 31 gennaio 2021 e fissa, per la discussione, l'udienza del 1° aprile 2021 alle ore 10.00;

3a)

ACQUISISCE il documento del 20.11.2020 prodotto da parte ricorrente (telematicamente depositato in data 1°.12.2020), in quanto successivo al deposito del ricorso;

4a)



AUTORIZZA la modifica delle conclusioni del ricorso come da verbale dell'udienza del 3.12.2020.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite.

Spoleto, 7 dicembre 2020

Il Giudice del lavoro

Dott.ssa Marta D'Auria

